

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4604 del 08/10/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 - Società SORTINI FRANCO E MARCO srl. Autorizzazione unica per gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e chiusura della discarica per rifiuti inerti in comune di Ferrara loc. Casaglia. Modifica dell'atto della Provincia di Ferrara n. 5115/2015, modificato dall'atto DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4739 del 08/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

SINADOC 16865/2019

OGGETTO: D.Lgs 36/2003 - D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i.- **Società SORTINI FRANCO E MARCO srl.** Autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e chiusura della discarica per rifiuti inerti in comune di Ferrara loc. Casaglia, "Cà Leona". Modifica dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dall'atto Arpae DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 28/05/2019, assunta al PGFE/2019/83931 di Arpae, presentata dalla Società **SORTINI FRANCO & MARCO srl**, con sede legale in comune di Ferrara (FE), via dei Calzolari n. 134/C, per la modifica dell'atto della Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dall'atto Arpae DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018;

Visto l'atto della Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015 relativo all'autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e chiusura della discarica per rifiuti inerti in comune di Ferrara, loc. Casaglia;

Richiamato l'atto DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018 di modifica non sostanziale dell'atto di cui sopra;

Vista la nota di accettazione delle garanzie finanziarie PGFE/2017/10362 del 12/09/2017 per l'esercizio dell'attività autorizzata con atto della Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11/07/2019, inviato alla società e agli Enti interessati con PG/2019/110802 del 15/07/2019, con cui, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si chiedeva la trasmissione di una planimetria aggiornata ed alcuni chiarimenti;

Vista la documentazione trasmessa dalla società, assunta al PG/2019/120558 del 31/07/2019;

Preso atto che la modifica richiesta dalla società riguarda i seguenti aspetti:

- aumento della quantità annuale di rifiuti da trattare presso l'impianto da 24.500 tonnellate (attualmente autorizzate), a 50.000 tonnellate;
- inserimento del CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso nel rispetto del DM 69/2018 (Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto "end of waste" di conglomerato bituminoso in attuazione dell'art. 184-ter co 2 del D.Lgs. 152/06 e smi);

Preso altresì atto che il progetto di modifica è stato sottoposto a procedura di screening (assoggettabilità a VIA) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, che lo ha escluso da ulteriore procedura di VIA, come da Delibera della Giunta Regionale n. 7933 del 9/05/2019;

Ritenuto di autorizzare la modifica sostanziale dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dalla DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018;

Ritenuto per una migliore comprensione del testo, di sostituire il paragrafo 1. “*Attività di selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi*” dell'atto della Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dall'atto Arpae DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza 01/01/2019;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto che con nota PGFE/2019/86149 del 31/05/2019 è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo sospensioni;

Dato atto che la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PG/2019/145020 del 20/09/2019, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01171432721351 del 16/04/2019 unitamente al presente atto;

A U T O R I Z Z A

la società SORTINI FRANCO & MARCO S.r.l., nella persona del legale rappresentante protempore, CF 00226140382, con sede legale in via dei Calzolari, n. 134/A in comune di

Ferrara ed impianto in via Diamantina - via Eridano, località Casaglia in comune di Ferrara,
all'esercizio delle seguenti attività:

1. Attività di selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 3/99, integrata dalla L.R. 22/00 e della L.R. 5/06 e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce allegato "B";

1.2 L'area interessata dall'attività oggetto della presente autorizzazione deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;

1.3 Alle operazioni di cernita e selezione (R12) e/o recupero (R5) dovranno essere sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:

170101 *cemento;*

170102 *mattoni;*

170103 *mattonelle e ceramiche;*

170107 *miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06;*

170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelle di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;*

170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;*

170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*

1.4. Il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti da sottoporre alla operazioni di recupero di cui al punto 1.3 precedente non dovrà superare le **940 tonnellate** di cui:

- CER 170101 - 1700102 – 170103 – 170107 – 170904: 600 tonnellate istantane
- CER 170504: 170 tonnellate istantanee
- CER 170302: 170 tonnellate istantanee

1.5 Il quantitativo massimo annuale di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le 50.000 tonnellate;

1.6 Per i rifiuti in ingresso all'impianto prima dello smaltimento/trattamento, dovrà essere eseguita una caratterizzazione (omologa/analisi) da parte del conferente tramite analisi chimica al fine di escludere la presenza di inquinanti tali da configurarne la “pericolosità”; di tali risultanze analitiche dovrà esserne tenuta prova documentale a disposizione dell'Autorità di Controllo. Pertanto la Ditta si dovrà dotare di una procedura di accettazione dei rifiuti conferiti da terzi in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione UE 955/2014 con particolare riferimento ai codici a specchio;

1.7 Il gestore dovrà produrre prova documentale su supporto informatico a disposizione degli Organi di controllo, contenente i quantitativi dei rifiuti/materie prime prodotte in impianto suddivise per singolo CER e R, comprensivo dei RdP in formato file degli autocontrolli eseguiti, che dovrà essere sempre disponibile per l'organo di Controllo e stampabile all'occorrenza in sede di verifica

REQUISITI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 184-ter del Dlgs 152/2006 e smi:

1.8 I materiali inerti derivanti dall'attività di recupero cui ai CER 170101 - 1700102 – 170103 – 170107 – 170904 dovranno avere caratteristiche conformi a quanto previsto per la Tipologia 7.1 dell'All. 1 sub-allegato 1 del DM 5/02/98, ossia:

- dovrà essere eseguito, su un campione rappresentativo del materiale inerte trattato, il Test di cessione di cui in allegato 3 al DM 5.02.1998 e smi, da effettuarsi almeno ogni 12 mesi; questo dovrà essere effettuato in conformità alle norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
- il materiale inerte dovrà essere conforme alle specifiche dei prodotti di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15.07.2005, n. UL/2005/5205;
- gli esiti delle analisi e controlli dovranno essere tenuti a disposizioni degli organi di controllo per comprovare la conformità alle caratteristiche delle materie prime secondarie ottenute (MPS);

1.9 L'utilizzo del materiale inerte proveniente dal recupero dei rifiuti di cui al CER 170504, è quello previsto alla lettera c) della Tipologia 7.31-bis dell'Allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5/02/98, previo test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al medesimo decreto;

1.10 Relativamente al CER 170302 devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e smi; in particolare, come previsto all'art. 4 del medesimo Decreto, la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, da trasmettere ad Arpae;

1.11 Il granulato di conglomerato bituminoso proveniente dall'attività di recupero del CER 170302, dovrà essere stoccato in un'area separata ed indicata con opportuna cartellonistica;

1.12. Qualora anche una sola delle condizioni previste per legge riportate ai punti precedenti 1.8 – 1.9 – 1.10 – 1.11 non dovesse essere rispettata, tali materiali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati, accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ALTRE CONDIZIONI:

1.13 I cumuli di materiale stoccato dovranno essere mantenuti umidi ed i percorsi all'interno dello stabilimento dovranno essere nebulizzati;

1.14 La bagnatura dei cumuli e dei percorsi interni dovrà essere garantita con l'approvvigionamento dall'acquedotto, nelle more del rilascio della concessione per prelievo da pozzo e da acque superficiali;

1.15 La ditta dovrà effettuare la lavorazione del materiale costituente il corpo della discarica presente nel sito secondo un piano di lavoro compatibile con gli atti di concessione dell'area rilasciati dal Comune di Ferrara e secondo le fasi (attuale/intermedia/finale) riportate nelle planimetrie unite al presente atto quali parti integranti rispettivamente sotto le voci "All. C1" - "All. C2" e "All. C3"

1.16 Dovranno essere mantenute separate le zone di stoccaggio dei rifiuti, le quali dovranno essere munite di cartello indicante il CER e la descrizione del rifiuto o della materia prima; inoltre il deposito temporaneo dei rifiuti/messa in riserva dovrà avvenire secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie.

1.17 Dovranno essere rispettate tutte le condizioni specificate nella delibera di Giunta Regionale n. 7933 del 9/05/2019;

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute negli atti autorizzativi richiamati in premessa, atto della Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dall'atto Arpae DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018, ai quali il presente atto va unito.

Per l'esercizio dell'attività la società dovrà presentare un'appendice alle **garanzie finanziarie** già prestate secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003, per un importo pari a **euro 306.000,00 (trecentoseimila/00)**, così calcolato: euro 726.000,00 (euro 12 x 10.500 tonnellate "quantità annuale materiale inerti recuperati dalla discarica" + euro 12 x 50.000 tonnellate "capacità annuale di recupero di rifiuti") - euro 420.000,00 (importo delle garanzie già prestate).

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società, e viene altresì trasmesso al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.